

REGOLAMENTO DISCIPLINARE
approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo
con Atto n. 31 del 16 giugno 2007

“Il regolamento disciplinare stabilisce le procedure alle quali si attengono gli organi del Club alpino italiano e delle strutture territoriali e più in generale ciascuno dei soggetti che contendono in giudizio; fissa i termini entro i quali si possono presentare gli esposti o i ricorsi e gli organi giudicanti devono concludere i procedimenti; stabilisce le sanzioni, proporzionate alla gravità delle inosservanze, irrogabili ai soci o agli organi del Club alpino italiano e delle strutture periferiche o alle stesse strutture periferiche”
(Statuto: art. VIII.2 c. 3)

“Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che coinvolga soci, organi di strutture centrali e periferiche e le strutture stesse, a qualunque livello, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club alpino italiano. L’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l’esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all’obbligo di riservatezza.”
(Statuto: art. VIII.2, c. 4)

>>><<<

TITOLO I: Dei principi fondamentali
Capo I: Delle norme generali

1. Definizioni.-

Si riportano di seguito le definizioni più frequentemente usate nel presente regolamento, con il significato alle stesse attribuito:

Atto: documento che traduce in forma scritta una manifestazione di volontà avente rilevanza giuridica ai fini della gestione del sodalizio a qualsiasi livello;

Avocazione: potere riconosciuto ad un organo gerarchicamente superiore di sostituirsi ad un organo inferiore nella prosecuzione di un procedimento disciplinare;

Comportamento: Insieme delle azioni ascrivibili ad un soggetto ed avente rilevanza ai fini del presente regolamento <Conti>;

Contestazione: atto con cui l’organo titolare del potere disciplinare comunica all’incolpato gli addebiti;

Controricorso: atto con cui chi vi abbia interesse chiede al Collegio dei probiviri il rigetto di un ricorso e ne indica le motivazioni;

Decisione: atto che conclude un procedimento avanti ai Collegi dei probiviri;

Decreto: provvedimento del Presidente di un Collegio dei probiviri, generalmente di contenuto ordinatorio e privo di motivazione;

Esposto: atto con cui un socio porta a conoscenza di un organo che ritenga titolare di potere disciplinare atti o comportamenti che ritenga abbiano rilevanza disciplinare;

Ordinanza: provvedimento di carattere ordinatorio succintamente motivato;

Ottemperanza: obbligo di dare esecuzione alle decisioni dei Collegi dei probiviri;

Potere disciplinare: potestà legittima di perseguire e sanzionare soci o organi ritenuti responsabili di violazioni a norme scritte o ai principi ispiratori del sodalizio;

Provvedimento: atto di un organo istituzionale volto a risolvere determinati problemi coinvolgenti una pluralità di soci o un singolo socio;

Provvedimento cautelare: provvedimento provvisorio con cui l’organo competente interviene per impedire il reiterarsi di violazioni e/o per consentire la gestione ordinaria di un organo per la durata del procedimento disciplinare;

Provvedimento disciplinare: provvedimento sanzionatorio che conclude un procedimento disciplinare;

Ravvedimento attivo: comportamento del socio responsabile di fatti a rilevanza disciplinare che spontaneamente si ravvede e si attiva per eliderne le conseguenze e/o ripararle;

Ricorso: atto con cui un socio chiede al Collegio dei probiviri competente l'annullamento o la riforma di un atto o provvedimento che ritenga illegittimo o pregiudizievole nei suoi confronti oppure chiede al Collegio la convocazione delle parti in sede conciliativa;

Udienza: riunione del Collegio dei probiviri;

Verbale: sintetica attestazione obbligatoria di quanto avviene in udienza;

Verbale di conciliazione: documento che sancisce un accordo intervenuto avanti a un Collegio dei probiviri.-

2-Ambito di applicazione.-

1-Il presente regolamento trova applicazione:

- a) nelle procedure per la composizione delle controversie insorte tra soci, tra soci e organi della propria sezione, tra soci e organi di sezioni diverse da quella di appartenenza, tra soci e organi o strutture a livello super-sezionale, tra organi dello stesso GR, tra organi di diversi GR, tra organi di un GR e un organo tecnico centrale operativo o una struttura centrale operativa.-
- b) nelle procedure per impugnazione di atti o provvedimenti adottati da sezioni, da organi dei GR, da organi tecnici centrali operativi o da strutture centrali operative.-
- c) nei ricorsi in materia elettorale.-
- d) in tutti i procedimenti per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti di soci, di organi o strutture territoriali o centrali.-*
- e) nelle procedure per impugnazione di tutti i provvedimenti disciplinari.-**

2-Il presente regolamento non è applicabile agli atti dell'Assemblea dei delegati, a quelli del Comitato direttivo centrale diversi dai provvedimenti disciplinari e a quelli del Comitato centrale di indirizzo e di controllo.-

*Nel testo del Regolamento disciplinare si è anticipata la modifica da periferico a territoriale, secondo le direttive dell'Assemblea dei delegati di Varese.-

**Il Regolamento è applicabile sempre in materia elettorale, anche quando l'azione è esercitata dal CDC.-

3. Organi competenti.-

1-Competenti ad esaminare e decidere le procedure di cui all'articolo 2 sono i Collegi regionali o interregionali dei probiviri in primo grado e il Collegio nazionale dei probiviri in secondo grado.-

4. Competenza territoriale.-

1-Il Collegio regionale dei probiviri è competente a conoscere:

- a) dei conflitti tra soci della stessa sezione o di sezioni dello stesso GR,
- b) dei conflitti tra soci e organi della sezione o di altra sezione dello stesso GR,
- c) delle impugnazioni di atti o provvedimenti emessi da organi di sezioni appartenenti al GR o da organi del GR,
- d) delle impugnazioni di provvedimenti disciplinari emessi dalle sezioni nazionali nei confronti di soci appartenenti ad una sezione ordinaria facente parte del GR,
- e) delle impugnazioni di atti o provvedimenti disciplinari emessi nei confronti di soci di una sezione del GR, anche se adottati dal CDC per competenza diretta o in supplenza di organi periferici nelle ipotesi di inerzia degli stessi,

f) di ogni altro procedimento se designato a ciò dal Presidente del Collegio nazionale dei probiviri -

2-Il Collegio interregionale dei probiviri è competente a conoscere delle procedure di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo quando riguardano soci, atti o provvedimenti emessi da organi di sezioni o GR rientranti nell'insieme di GR che hanno espresso unitariamente il collegio interregionale, nonché negli altri casi in cui venga designato dal presidente del Collegio nazionale dei probiviri.-

3-Delle impugnazioni riguardanti atti o provvedimenti relativi ad organi tecnici centrali operativi o a strutture centrali operative è competente a conoscere il Collegio regionale dei probiviri della regione Lombardia.-

5. Conflitti di competenza.-

1-Sul conflitto di competenza tra più Collegi regionali dei probiviri decide entro trenta giorni il Presidente del Collegio nazionale dei probiviri su ricorso della parte più diligente o su segnalazione dei collegi regionali interessati.-

2-I Collegi regionali dei probiviri avanti ai quali venga sollevato conflitto di competenza devono sospendere i procedimenti in attesa della pronuncia da parte del Presidente del Collegio nazionale dei probiviri al quale segnaleranno l'eccepito conflitto.-

6. Astensione e ricusazione.-

1-Ha l'obbligo di astenersi il componente del Collegio dei probiviri che:

- a) sia legato da concreti interessi, da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado con una delle parti o con uno dei componenti un organo che sia parte in causa;
- b) abbia dato consigli o pareri, anche informali, a una delle parti sui problemi oggetto di giudizio;
- c) sia iscritto alla sezione di appartenenza di una delle parti in causa;*
- d) appartenga al raggruppamento regionale, provinciale o interregionale i cui organi siano parte nella vertenza devoluta all'esame del collegio;***
- e) in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o di opportunità.-

2-Nei casi indicati nel presente articolo può essere ricusato il componente del Collegio dei probiviri che non abbia chiesto di astenersi.-

3-Sulle dichiarazioni di astensione e sulle domande di ricusazione decide il Collegio nazionale dei probiviri entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione; se astensione e ricusazione riguardano un componente il Collegio nazionale dei probiviri, competente a decidere resta lo stesso Collegio, in assenza del componente interessato.-

4-Qualora coesistano domande di astensione e di ricusazione riferite alla stessa persona e allo stesso procedimento, ha priorità la domanda di astensione.-

5-Le domande di ricusazione non possono riguardare l'intero collegio o tutti i componenti in quanto tali ma solo le singole persone fisiche *****

6-Se i componenti del Collegio regionale o interregionale dei probiviri sono ridotti a meno di tre, il collegio nazionale designa quale competente a conoscere la vertenza altro collegio regionale o interregionale, al quale trasmette l'intero fascicolo, dandone immediata comunicazione alle parti ***

7-Se i componenti del Collegio nazionale dei probiviri sono ridotti a meno di tre, i componenti presenti fanno constare l'impossibilità a provvedere e ne danno comunicazione al PG e alle parti.-*****

8-I termini procedurali restano sospesi dalla presentazione della dichiarazione di astensione e della domanda di ricusazione fino a che viene comunicata la decisione del Collegio nazionale dei probiviri.-

* Ne deriva l'opportunità che il Regolamento Generale preveda il divieto che in un Collegio dei probiviri possa esserci più di un componente proveniente dalla stessa struttura periferica.-

** Ne deriva l'opportunità che rispetto all'attuale assetto del Collegio nazionale dei probiviri una riforma del Regolamento Generale introduca il divieto che del Collegio possa far parte più di un componente espresso dallo stesso Raggruppamento regionale; non pare sia il caso di introdurre l'obbligo di astensione per il componente del Collegio nazionale quando il giudizio riguarda l'impugnazione di una decisione del Collegio dei probiviri del Raggruppamento regionale o interregionale di appartenenza.-

*** Sarebbe auspicabile che i singoli ordinamenti regionali prevedessero per i Collegi dei probiviri l'elezione di almeno tre membri effettivi più due supplenti.-

****Sarebbe auspicabile una riforma statutaria e regolamentare volta a introdurre l'elezione anche di due o tre componenti supplenti, che verrebbero convocati solo in caso di necessità, ciascuno dei quali potrebbe anche appartenere allo stesso raggruppamento regionale di provenienza di un componente effettivo.-

*****Il principio è sancito da Cass.Civ. Sez. Unite 26.01.2004 n. 6.-

7. Difesa tecnica .-

1-Le parti possono farsi assistere da un difensore di fiducia”; le eventuali spese restano a carico di chi si avvale di detta assistenza.-

La procura speciale al difensore deve avere forma scritta e deve essere depositata agli atti del procedimento.-

8. Atti dei procedimenti e modalità delle comunicazioni.-

1-Ogni attività dei Collegi dei probiviri deve essere verbalizzata e conservata e fa prova dei suoi contenuti e della provenienza.-

2-I provvedimenti ordinatori dei procedimenti prendono la denominazione di ordinanze.-

3-Ogni altro provvedimento presidenziale privo di contenuto decisorio prende la denominazione di decreto.-

4-Ordinanze e decreti sono revocabili fino a che non abbiano avuto esecuzione e possono essere modificati dal collegio a richiesta di parte da presentarsi entro dieci giorni dalla loro conoscenza.-

5-Gli accordi che vengono raggiunti a seguito del tentativo di conciliazione prendono la denominazione di “verbale di conciliazione” e vengono sottoscritti dalle parti, dagli eventuali difensori e dai componenti il collegio.-

6-Le decisioni emesse a seguito di discussione prendono la denominazione di “decisioni”.-

7-Ogni comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.- Il rifiuto di ricevere il plico equivale ad avvenuta ricezione.- Nel caso di mancato recapito del plico, la comunicazione si ha per avvenuta il decimo giorno successivo al deposito del plico presso l'ufficio postale 8-Su accordo scritto di tutte le parti le comunicazioni possono essere effettuate tramite posta elettronica.-

9-Le udienze dei Collegi dei probiviri non sono pubbliche.-

10-Il Collegio nazionale, in collaborazione con i Collegi regionali, cura la redazione di un massimario delle decisioni che è di pubblica ragione in ambito CAI, omessa l'indicazione delle parti interessate.-

9. Computo dei termini.-

1-Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.-

2-Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.-

3-I giorni festivi si computano nei termini, ma i termini che scadono in un giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno successivo non festivo.-

4-Ai fini del rispetto dei termini procedurali, nelle comunicazioni a mezzo posta vale per il mittente la data del timbro postale di partenza e per il destinatario la data di ricezione.-

5-Limitatamente alle procedure avanti ai Collegi dei probiviri tutti i termini sono sospesi per l'intero mese di agosto di ogni anno.-*

6-La sospensione dei termini non si applica ai procedimenti disciplinari nei quali non sia stata concessa la sospensiva dell'esecutorietà di un provvedimento disciplinare che abbia comminato una sanzione più grave dell'ammonizione.-**

7-La sospensione non si applica inoltre nelle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari, nei procedimenti in materia elettorale e in tutti i casi in cui vi è pericolo concreto che nel frattempo possano derivare pregiudizi di rilevante entità: sulla sussistenza concreta di tale ultimo presupposto decide insindacabilmente il presidente del Collegio competente a decidere nel merito.-**

* Trattasi di sospensione in senso tecnico e non va intesa semplicemente come proroga di diritto dei termini in scadenza in tale periodo.-

** In omaggio al principio della sospensione feriale dei termini procedurali non possono essere pregiudicati i diritti fondamentali dei soci o degli organi indagati.-

10. Obbligatorietà della procedura interna.-

1-Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che insorga tra soci, organi di strutture centrali e periferiche e le strutture stesse non potrà essere sottoposta all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio se prima non sarà stato adito l'organo competente secondo il presente regolamento e non si sarà esaurito l'iter della controversia.-

2-Durante l'iter della controversia è fatto divieto di rendere la stessa di pubblica ragione.-

3-L'inosservanza alle prescrizioni del presente articolo costituisce comportamento contrario ai principi ispiratori dell'associazione, oltre che violazione di specifica norma statutaria.-

4-Le prescrizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano quando il previo ricorso alla giustizia interna possa pregiudicare o precludere una adeguata tutela giudiziaria secondo l'ordinamento statale.-

5-Nel caso di controversia all'interno di una sezione dotata di un proprio Collegio dei probiviri, si applicano le previsioni dell'art. VI.I.7 del Regolamento Generale, ma se il Collegio sezionale dei probiviri viene adito in via preventiva, nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, deve rimettere gli atti al Consiglio Direttivo per le valutazioni di sua competenza*.-

* Per la posizione e le funzioni dei Collegi sezionali dei probiviri v. Reg. Gen. art. VI.I.7.- Se adito in via preventiva, il Collegio sezionale dei probiviri non può trasmettere al Collegio regionale dei probiviri solo le richieste conciliative delle parti, in mancanza di un atto o provvedimento impugnato.-

11. Richiesta di conciliazione.-

1-La richiesta di conciliazione avviene mediante ricorso al Collegio regionale dei probiviri da parte di chiunque vi abbia interesse.-

2-Se la controversia riguarda soci e/o strutture appartenenti a GR diversi, la richiesta di conciliazione deve essere preceduta dall'istanza rivolta al Presidente del Collegio nazionale dei probiviri, che entro trenta giorni provvede a designare il Collegio regionale o interregionale competente; i termini restano sospesi dall'invio dell'istanza fino a che non perviene la risposta del presidente del Collegio nazionale.-

3-Il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione e, se riesce, fa sottoscrivere alle parti un verbale di conciliazione che ne sancisce i termini e i contenuti.-

4-L'inosservanza agli obblighi assunti in sede di conciliazione costituisce comportamento contrario ai principi ispiratori del sodalizio.-

5-Se il tentativo di conciliazione non riesce, il Collegio verbalizza sinteticamente gli estremi della controversia e dispone l'archiviazione del procedimento.-

Capo II: Del potere disciplinare.-

12. Doveri dei soci.-

1-Ciascun socio sia singolarmente che come componente di organi collegiali, per effetto degli impegni assunti con l'adesione al Club alpino italiano, deve rispettare i principi enunciati dall'art.II.4 dello Statuto, e deve tenere comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sociale.-

2-La violazione di tali principi legittima l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del trasgressore.-

13. Provvedimenti disciplinari nei confronti di soci per responsabilità individuali-

1-I provvedimenti disciplinari devono essere proporzionati alla gravità dei fatti contestati, alla effettiva responsabilità degli autori e alle conseguenze dannose che ne sono derivate o che avrebbero potuto derivare al sodalizio o a sue strutture, centrali o territoriali.-

2-I provvedimenti applicabili sono:

- a) l'ammonizione, che consiste nella comunicazione di una nota di biasimo con diffida ad astenersi dal reiterare le violazioni;
- b) la sospensione dall'esercizio dei diritti spettanti al socio per un periodo non superiore a un anno, durante il quale il socio deve adempiere a tutti i suoi obblighi e ha diritto solo alle coperture assicurative e a ricevere la stampa sociale;
- c) la radiazione, che comporta con effetto immediato la perdita dei diritti del socio e la decadenza da ogni incarico ricoperto nel Club alpino italiano.-

3-Qualora il socio si sia reso responsabile di attestazioni infedeli e non veritiere relative alle condizioni personali e/o ai requisiti per la sua eleggibilità a cariche sociali, nei suoi confronti vengono irrogate le sanzioni di cui al comma precedente ed inoltre la sanzione disciplinare dell'interdizione a ricoprire cariche sociali per un periodo massimo di tre anni.-

14. Provvedimenti disciplinari nei confronti di soci per responsabilità collegiali.-

1-In caso di provvedimenti disciplinari nei confronti di organi collegiali, ai soci che ne facevano parte possono essere irrogate le sanzioni di cui all'articolo precedente ed inoltre può essere loro inflitta la sanzione disciplinare dell'interdizione a ricoprire cariche sociali per un periodo massimo di tre anni.-

2-E' esente da sanzioni il componente che non abbia partecipato alle riunioni in cui sono stati adottati gli atti o provvedimenti che hanno dato origine alla sanzione disciplinare nei confronti dell'organo o che abbia espresso voto contrario.-

15. Provvedimenti disciplinari nei confronti di organi collegiali.-

1-Nei confronti di organi periferici, di organi tecnici centrali operativi e di strutture operative in caso di violazioni di norme dello Statuto, del Regolamento generale e dei regolamenti speciali, o di inosservanza o violazione di atti o provvedimenti legittimamente emessi dai competenti organi del Club alpino italiano, nonché in caso di atti in contrasto con i principi informatori dell'associazione, può essere inflitto il provvedimento disciplinare dello scioglimento dell'organo ritenuto responsabile.-

2-Lo scioglimento consegue obbligatoriamente nei casi di inerzia o di inosservanza ripetute di cui all'art. VIII.3 c.3 ultima parte dello Statuto.-

3-Competente ad emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti delle sezioni o di organi delle sezioni è il CDR.-

4-Competente ad emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti di organi dei raggruppamenti regionali o degli organi centrali è il CDC.-

16. Provvedimenti disciplinari nei confronti di organi monocratici.-

1-Nei confronti dei soci chiamati a rispondere di violazioni commesse nella veste di titolari di organi monocratici sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 13 e può essere applicata la sanzione dell'interdizione di cui al comma 1 dell'art. 14; l'interdizione consegue obbligatoriamente nei casi di inerzia o inosservanza reiterate di cui all'art. VIII.3 c. 3 ultima parte dello Statuto.-

17. Provvedimenti disciplinari nei confronti delle sezioni.-

1-Nel caso di gravi irregolarità o di gravi turbative nel normale svolgimento dell'attività di una sezione, può essere deliberato lo scioglimento della sezione stessa se il solo scioglimento del consiglio direttivo appaia mezzo inidoneo allo scopo; in tal caso entro la fine dell'anno sociale ciascun socio deve scegliere la sezione nella quale intende proseguire il suo rapporto associativo.-

18. Provvedimenti cautelari.-

1-In pendenza di procedimento disciplinare nei confronti di un organo, l'organo procedente può adottare i provvedimenti cautelari che riterrà idonei ad impedire il reiterarsi delle violazioni contestate e a consentire le funzioni vicarie dell'organo indagato.-

2-A tale scopo può sospendere dalle funzioni singoli soci o l'intero organo indagato, nominando in tal caso un Commissario provvisorio per l'intera durata del procedimento.-

3-Avverso il provvedimento di sospensione cautelare l'interessato può ricorrere al Collegio regionale dei probiviri secondo le regole generali, ma in tale procedura tutti i termini sono ridotti alla metà.-

4-Il provvedimento di sospensione cautelare dall'incarico decade automaticamente nel caso di proscioglimento definitivo dell'indagato.-

19. Ravvedimento attivo.-*

1-Costituisce attenuante generale il ravvedimento dell'indagato che si sia anche adoperato spontaneamente per elidere le conseguenze negative delle violazioni commesse e/o per ripararne gli effetti.-

2-In presenza di ravvedimento attivo non possono essere adottati provvedimenti cautelari e i provvedimenti di condanna non sono immediatamente esecutivi.-

* L'attenuante pare opportuna non tanto come premio per il socio che si ravvede spontaneamente quanto per un principio di autotutela del Club alpino italiano, che ha un concreto interesse a che ogni responsabile si ravveda e si attivi per elidere o ridurre le conseguenze negative del suo precedente comportamento.-

20. Iniziativa per l'attivazione dell'azione disciplinare.- Prescrizione.-

1-L'apertura di un procedimento disciplinare avviene a seguito di esposto, ricorso o per iniziativa autonoma dell'organo titolare del potere disciplinare che comunque abbia avuto notizia di comportamenti sanzionabili disciplinarmente.-

2-L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è si è verificato il fatto sanzionabile.-

3-Il termine di prescrizione non è soggetto né a sospensione né a interruzione.-

21. Titolari del potere disciplinare.-

1-La titolarità del potere disciplinare si determina sulla base dell'ambito di diffusione degli effetti delle violazioni da perseguire e quindi della delimitazione territoriale della zona su cui si sono ripercossi gli effetti negativi delle violazioni stesse.-

2-Di conseguenza sono titolari del potere disciplinare:

- a) nei confronti del socio, il consiglio direttivo della sezione alla quale il socio apparteneva al momento della commissione del fatto disciplinarmente rilevante quando gli effetti negativi della commessa violazione sono rimasti circoscritti nell'ambito sezionale;
- b) nei confronti dei soci, delle sezioni o dei suoi organi il CDR quando gli effetti negativi della commessa violazione sono rimasti circoscritti nell'ambito regionale;
- c) nei confronti dei soci, delle sezioni e dei loro organi, degli organi regionali o interregionali, degli organi o strutture centrali il CDC quando gli effetti negativi della commessa violazione si sono estesi oltre i limiti regionali;
- d) il CDC per i provvedimenti di radiazione.-

3-L'organo superiore che instaura un procedimento disciplinare deve immediatamente darne comunicazione agli organi territoriali che sarebbero stati legittimati a perseguire la medesima violazione nei confronti dei medesimi soggetti, i quali non possono da quel momento promuovere procedimento disciplinare per lo stesso fatto; se viceversa questi avessero già promosso il procedimento disciplinare, l'organo superiore, se non ritiene di archiviare l'azione intrapresa, può avocare a sé il diritto di proseguire l'azione disciplinare, dandone immediata comunicazione agli organi con competenza subalterna, i quali devono archiviare l'azione intrapresa trasmettendo all'organo procedente i risultati delle indagini eseguite.-

4-L'organo superiore che infligga un provvedimento disciplinare deve darne immediata comunicazione alle sezioni di appartenenza dei singoli soci sanzionati.-

5-Qualora sorga conflitto di competenza tra gli organi potenzialmente titolari del potere disciplinare, si applica l'art. 5 del presente regolamento.-

6-Nei casi di accertata inerzia degli organi periferici, si applica il principio di sussidiarietà enunciato dall'art. VIII.3 c. 3 dello Statuto.-

7-Per l'identificazione dell'inerzia accertata si rinvia all'art. VIII.I.1 del Regolamento generale; in particolare, ai fini del presente regolamento si ha inerzia accertata quando l'organo titolare del potere disciplinare non lo eserciti entro quarantacinque giorni dalla conoscenza di fatti a rilevanza disciplinare.-

8-Quando i consigli direttivi sezionali o i CDR ritengono che i casi al loro esame possano comportare la sanzione della radiazione, ne riferiscono al CDC, al quale trasmettono i risultati delle indagini svolte; il CDC, se ritiene di non infliggere la sanzione della radiazione, restituisce gli atti al titolare del potere disciplinare - che potrà infliggere solo una sanzione diversa dalla radiazione anche integrando le indagini precedentemente svolte - oppure provvede direttamente.-

9-Le dimissioni da socio del Club alpino italiano estinguono l'azione disciplinare nei suoi confronti solo se con la comunicazione delle dimissioni il socio si impegna a non richiedere l'iscrizione al Club alpino italiano per i successivi tre anni, non recuperabili ai fini dell'anzianità in caso di reinscrizione.-

Capo III: Delle Impugnazioni

22. Atti e provvedimenti impugnabili.-

1-Possono essere impugnati da chi vi abbia un concreto interesse atti e provvedimenti emessi in violazione delle norme e dei principi sanciti dall'ordinamento del Club Alpino italiano o delle sue strutture territoriali, da organi delle sezioni, da organi dei raggruppamenti regionali, dagli organi tecnici centrali operativi e dalle strutture operative.-

23. Impugnazioni in materia elettorale.-

1-I risultati delle elezioni a livello sezionale o di raggruppamenti regionali o interregionali possono essere impugnati avanti al Collegio regionale o interregionale dei probiviri per violazione di norme specifiche, per palese alterazione di dati, per errori materiali, per carenza dei requisiti di eleggibilità o per motivi di incompatibilità.-

2-Per gli stessi motivi di cui al comma precedente, i risultati delle elezioni effettuate in assemblea dei delegati possono essere impugnati avanti al Collegio dei probiviri del raggruppamento regionale nel cui territorio si è tenuta l'assemblea dei delegati.-

3-Qualora emerga che la carenza di requisiti di eleggibilità o i motivi di incompatibilità siano derivati da attestazioni infedeli dell'interessato, il collegio adito ne riferisce al CDC che individuerà il titolare del potere disciplinare per le conseguenti iniziative di competenza -

TITOLO II: Delle procedure

Capo I: Dell'esercizio del potere disciplinare

24. Contestazione degli addebiti.-

1-Qualora non ritenga palesemente infondata la notizia comunque acquisita, entro il termine di trenta giorni l'organo titolare del potere disciplinare deve comunicare al socio indagato una circostanziata contestazione degli addebiti, con l'indicazione delle fonti di conoscenza e delle prove a suo carico, con l'invito a far pervenire entro il termine di trenta giorni controdeduzioni scritte; all'indagato deve essere dato avviso del suo diritto di proporre e produrre prove in sua difesa, di farsi assistere da persona di sua fiducia e di chiedere di essere sentito personalmente.-

2-Il primo termine non è vincolante nel caso in cui a determinare l'indagine sia una serie di comportamenti che acquistino rilevanza disciplinare solo per la loro ripetitività e se valutati nel loro insieme.-

3-Entro trenta giorni dalla scadenza del secondo termine l'organo procedente decide se archiviare la pratica, dandone comunicazione a tutti gli interessati, o promuovere procedimento disciplinare.-

* I regolamenti di disciplina per i dipendenti dello Stato prevedono l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.-

25. Indagine istruttoria.-

1-Qualora non decida l'archiviazione, l'organo procedente dispone l'acquisizione delle prove che ritenga rilevanti, anche delegando per l'assunzione uno dei suoi componenti.-

2-Deve in ogni caso essere sentito l'indagato che ne abbia fatto richiesta.-

26. Provvedimento.-

1-Esaurita l'indagine istruttoria, l'organo procedente adotta il provvedimento, che può essere di proscioglimento o di condanna.-

2-Il provvedimento disciplinare di condanna deve essere compiutamente motivato e deve essere comunicato al socio interessato, anche se presente alla pronuncia, con l'indicazione dei termini e delle modalità per l'impugnazione e dell'organo cui l'impugnazione va indirizzata.-

3-Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla sua apertura, termine che può essere prorogato con apposita delibera a centoventi giorni nei casi in cui si renda necessaria attività istruttoria di notevole complessità.-

4-Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo e deve essere comunicato dall'organo procedente alla sezione di appartenenza del socio sanzionato.-

27. Esercizio del potere disciplinare nei confronti di organi collegiali.-

1-Il CDR e il CDC, rispettando le rispettive competenze, procedono secondo le norme stabilite dagli articoli 24, 25 e 26, ma le comunicazioni devono essere fatte anche ai singoli componenti dell'organo interessato.-

2-Nel caso di accertata responsabilità e di scioglimento dell'organo collegiale, l'organo procedente deve contestualmente pronunciarsi sulla opportunità di promuovere procedimento per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14 anche nei confronti dei singoli componenti responsabili.-

3-Con il provvedimento di scioglimento l'organo procedente nomina un Commissario con il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione e di attivarsi affinché la ricostituzione dell'organo sciolto possa avvenire entro tre mesi dallo scioglimento.-

4-Devono essere rispettati per la conclusione del procedimento i termini di cui all'articolo precedente.-

Capo II: Del giudizio di primo grado

28. Impugnazioni in generale.-

1-Le norme che seguono si applicano alle impugnazioni di provvedimenti disciplinari emessi nei confronti di iscritti a sezioni appartenenti al GR e di atti e provvedimenti emessi da sezioni o da organi del GR.-

2-L'impugnazione da parte di organi collegiali deve essere deliberata dalla maggioranza dei componenti e copia della delibera deve essere allegata al ricorso a pena di inammissibilità.-

3-Il provvedimento di scioglimento di una sezione può essere impugnato dal consiglio direttivo della stessa o dalla maggioranza dei soci.-

29. Termini.-

1-Il termine per ricorrere ai Collegi regionali dei probiviri è di trenta giorni e decorre:

- a) dalla ricezione della comunicazione di un provvedimento disciplinare;
- b) dalla data dell'atto o provvedimento non disciplinare adottato alla presenza del ricorrente;
- c) dalla data della effettiva conoscenza da parte del ricorrente dell'atto o provvedimento impugnato;
- d) dalla data della proclamazione ufficiale dei risultati della votazione in materia elettorale.-

2-Nell'ipotesi di cui alla lettera c) incombe al ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso.-

3-Sulla eventuale domanda di remissione in termini provvede il Collegio competente a conoscere dell'impugnazione.-

4-Il procedimento avanti ai Collegi regionali dei probiviri deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del ricorso, termine che l'organo competente può prorogare a centoventi giorni nel caso in cui ritenga necessaria attività istruttoria.-

5-Tutti i termini previsti dal presente articolo sono ridotti alla metà in materia elettorale.-

30. Ricorso.-

1-Il procedimento di impugnazione si apre con ricorso di chi vi abbia interesse.-

2-Con uno stesso ricorso possono essere impugnati più atti connessi ma non più provvedimenti disciplinari.-

3-E' ammesso ricorso di più parti contro medesimi atti o provvedimenti.-

4-Il ricorso, indirizzato al competente Collegio regionale dei probiviri, deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione completa di chi ricorre e della sua posizione associativa,
- b) l'indicazione completa dell'atto o provvedimento impugnato e dell'organo che lo ha emesso,
- c) una sufficiente esposizione dei fatti e dei motivi del ricorso,
- d) la richiesta di annullamento o di modifica dell'atto o provvedimento impugnato,
- e) l'indicazione completa delle prove che vengono offerte e l'allegazione dei documenti utili alla decisione,
- f) la sottoscrizione dei ricorrenti.-

5-Se il ricorso riguarda un provvedimento disciplinare, ne deve essere allegata la copia comunicata al ricorrente con la prova della data di ricezione.-

6-Il ricorso e gli eventuali allegati, esclusa la copia dell'atto o provvedimento impugnato, devono essere comunicati in copia dai ricorrenti all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato o contro il quale il ricorso è rivolto, nonché a chi si trovi nelle condizioni di potere nel procedimento ricoprire il ruolo di parte.-

7-La mancata comunicazione all'organo che ha emesso l'atto o provvedimento impugnato rende improcedibile il ricorso.-

31. Declaratoria delle cause di inammissibilità o di improcedibilità.-

1-Ove siano subito ravvisabili cause di inammissibilità del ricorso o di improcedibilità dell'azione, il Presidente del collegio le dichiara, dispone l'archiviazione del ricorso e ne dà comunicazione ai ricorrenti, che possono riproporre il ricorso se in termini.-

32. Atti preliminari all'udienza di discussione.-

1-Il Presidente del Collegio entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso, previa riunione dei ricorsi avverso lo stesso atto o provvedimento, nomina con decreto un relatore e convoca le parti per un'udienza da tenersi entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso.-

2-Con lo stesso decreto il Presidente decide in via provvisoria sulla eventuale istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'atto o provvedimento impugnato; l'eventuale diniego non pregiudica la possibilità che la sospensione venga disposta dal collegio all'udienza.- Il decreto che dispone sulla sospensione non è impugnabile.-

3-Tra la comunicazione della convocazione e l'udienza deve intercorrere un termine libero non inferiore a trenta giorni.-

33. Controricorso.-*

1-Entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso l'organo che ha emesso l'atto o provvedimento impugnato e le eventuali parti controinteressate possono depositare controricorso, comunicandolo immediatamente al ricorrente a pena di inammissibilità.-

2-Entro lo stesso termine l'organo convenuto deve in ogni caso trasmettere in copia al collegio i documenti che siano stati utilizzati per la formazione dell'atto o provvedimento impugnato.-

3-Qualora il ricorso venga dichiarato inammissibile o improcedibile, il controricorso si ha per non proposto.-

* Appare preferibile la scelta del controricorso rispetto alla semplice <comparsa di risposta> o <memoria>, la cui mancata conoscenza da parte del ricorrente rischierebbe di creare complicazioni procedurali e ritardi.-

34. Udienda di discussione.- Tentativo di conciliazione.-

1-Il Collegio giudicante è costituito da almeno tre componenti.-*

3-Le funzioni di segretario dell'udienza vengono svolte da persona a ciò designata dal Presidente del Collegio: essa provvede alla redazione del verbale e cura la conservazione in apposito archivio di tutti gli atti del procedimento.-

4-All'udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, e la mancata comparizione del ricorrente, non giustificata da gravi motivi, rende improcedibile il ricorso.-** Per gli organi collegiali è sufficiente la presenza del legale rappresentante o del suo presidente.-

5-L'udienza di discussione può essere rinviata solo su accordo di tutte le parti o per documentato impedimento di una parte a comparire.-

6-L'udienza inizia con l'esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto da parte del relatore, dopo di che il Presidente esperisce obbligatoriamente il tentativo di conciliazione.-

7-Ove la conciliazione non riesca, il Presidente dichiara aperta la discussione e concede la parola al ricorrente e al suo difensore e quindi agli eventuali controricorrenti e ai loro difensori.-

*Spetta ai singoli ordinamenti regionali stabilire il numero dei componenti i Collegi dei probiviri, purchè non inferiore a tre; è tuttavia auspicabile che nei casi in cui siano previsti in numero di tre i probiviri effettivi, vengano anche previsti almeno due supplenti, regolamentando anche i casi e le modalità di intervento di questi ultimi.-

** In alternativa la mancata comparizione potrà essere valutata discrezionalmente dal collegio.-

35. Chiusura della discussione.- Eventuali integrazioni istruttorie.-

1-Prima della chiusura della discussione le parti presenti hanno diritto di far verbalizzare brevi dichiarazioni.-

2-Dichiarata chiusa la discussione, il Collegio decide in camera di consiglio.-

3-Ove ritenuto indispensabile, il Collegio può ordinare l'assunzione di sommarie informazioni, la produzione, l'esibizione e l'acquisizione di documenti, prorogando al massimo di trenta giorni il termine per la decisione sul ricorso.-

4-In via eccezionale, ove lo ritenga indispensabile, il Collegio può disporre una consulenza da espletarsi tramite gli organi tecnici del sodalizio, stabilendo quale delle parti debba anticipare in via provvisoria le eventuali spese.-

5-In casi eccezionali, nei soli procedimenti di impugnazione di provvedimenti disciplinari, può essere ammessa la prova testimoniale.-

6-In tutti i casi in cui si rendano necessarie integrazioni istruttorie, il Collegio ne dà immediata comunicazione alle parti, dispone una proroga massima di trenta giorni del termine per la conclusione del procedimento e fissa la nuova udienza da tenersi nel rispetto di detti termini.-

36. Decisione.-

1-Fuori delle ipotesi di necessarie integrazioni istruttorie, il Collegio emette la sua decisione, pronunciandosi anche sull'addebito definitivo delle spese eventualmente occorse e sulla provvisoria esecutorietà della decisione.-

2-Ove non ci sia unanimità tra i componenti del Collegio, si procede per votazioni palesi, votando per primo il componente con minore anzianità di iscrizione al Club alpino italiano e per ultimo il Presidente; tali operazioni devono restare assolutamente segrete, ma nel dispositivo della decisione, in mancanza di unanimità, dovrà darsi atto che la decisione è stata presa a maggioranza.-

3-Il relatore, che non può essere il componente che abbia espresso voto contrario, redige il dispositivo e lo sottoscrive unitamente al Presidente, che ne dà immediata lettura alle parti.-

3-Entro i quindici giorni successivi il relatore provvede a redigere la motivazione, che viene allegata al dispositivo.-

4-Il testo integrale della decisione in materia disciplinare deve essere comunicato senza dilazione alle parti costituite.-

5-Qualora il Collegio non emetta la decisione entro il termine ordinario di novanta giorni o entro il termine di centoventi giorni nel caso di proroga formalizzata, il ricorso si ritiene respinto e dalla scadenza del termine per la decisione decorre per il ricorrente il termine per l'impugnazione avanti al Collegio nazionale dei probiviri; contemporaneamente il ricorrente deve comunicare al CDC l'inerzia del Collegio giudicante, che non potrà più emettere la sua decisione.-

Capo III: Del giudizio di secondo grado**37. Attivazione del procedimento di secondo grado.-**

1-Le decisioni dei Collegi regionali dei probiviri possono venire impugnate mediante ricorso al Collegio nazionale dei probiviri.-

2-Legittimate a ricorrere sono le parti costituite nel giudizio di primo grado che ne siano rimaste soccombenti.-*

*Tale limitazione vuole stimolare la difesa nel primo grado del giudizio.-

38. Ricorso in secondo grado.-

1-Il ricorso in secondo grado deve contenere:

- a) le generalità e la posizione associativa del ricorrente,
- b) l'indicazione della decisione impugnata, che deve essere allegata in copia,
- c) l'esposizione delle ragioni a sostegno del ricorso,
- d) la sottoscrizione del ricorrente.-

2-Al giudizio di secondo grado sono applicabili, in quanto compatibili, le norme e i termini procedurali relativi al giudizio di primo grado, ma non sono ammesse prove testimoniali o altre attività istruttorie.-

3-Il ricorrente deve dare immediato avviso del ricorso alla segreteria del Collegio dei probiviri che ha emesso la decisione impugnata al solo scopo di evitare che venga dichiarata o ritenuta definitiva la decisione di primo grado.-

4-Nel giudizio di secondo grado possono costituirsi e intervenire all'udienza solo le parti che erano costituite in primo grado, e possono svolgere appello incidentale comunicandolo, a pena di inammissibilità, alle altre parti almeno trenta giorni prima dell'udienza di discussione.-

5-Qualora il Collegio sia investito della decisione su nullità verificatesi nel giudizio di primo grado, se accerta l'esistenza di dette nullità e ritiene che le stesse abbiano inficiato la decisione di primo grado, dichiara la nullità della decisione stessa e giudica nel merito con i

poteri del collegio di primo grado, anche in deroga alle esclusioni stabilite dal c. 2 del presente articolo.-*

6-All'infuori del caso previsto dal comma 6 dell'art. 6, la mancata decisione del ricorso entro il termine di novanta giorni equivale ad una decisione di rigetto e legittima le parti a ricorrere alla giustizia statale, dandone comunicazione al CDC.-

*La decisione che viene emessa resta pur sempre una decisione di secondo grado.-

39. Termini.-

1-Il termine per proporre impugnazione contro decisioni dei Collegi regionali è di sessanta giorni e decorre:

a) per le decisioni in materia disciplinare dalla data di ricezione della relativa comunicazione,

b) per le altre decisioni dal momento in cui il dispositivo viene letto alle parti in udienza.-

2-Il termine è ridotto a quindici giorni in materia elettorale.-

3-Sulla eventuale domanda di remissione in termini provvede il Collegio nazionale adito.-

Capo IV: Del procedimento di revisione*

*L'istituto non è esplicitamente previsto da Statuto e Reg.Gen., ma pare applicabile per interpretazione estensiva delle norme a tutela dei diritti del socio; è auspicabile una esplicita previsione da parte dello Statuto o del Regolamento generale.-

40. Revisione in materia disciplinare.-

1-Chi abbia riportato una sanzione disciplinare definitiva può chiedere la revisione del procedimento se viene in possesso di nuove prove che, se conosciute dagli organi che si sono pronunciati per la sua colpevolezza, avrebbero potuto portare ad una decisione ad esso più favorevole.-

2-Il ricorso va presentato al Collegio dei probiviri che per ultimo si è pronunciato nel procedimento disciplinare; nel caso di provvedimento mai impugnato, il ricorso va presentato al Collegio regionale competente e deve essere corredato della completa elencazione di tutti i nuovi elementi di prova.-*

3-Il termine per tale ricorso è di trenta giorni da quando le nuove prove sono venute a conoscenza dell'interessato.-

4-Al giudizio di revisione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme procedurali per il giudizio di primo grado.-

*Competenza all'organo che per ultimo si è pronunciato nel procedimento disciplinare, mentre pare inopportuno attribuirne la competenza all'organo che ha emesso il provvedimento disciplinare.-

Capo V: Lite temeraria

41. Lite temeraria.-

1-Se risulta che una parte abbia adito il Collegio dei probiviri o abbia resistito in giudizio con malafede o colpa grave, il Collegio giudicante ne dà atto nel dispositivo della decisione e ne riferisce al CDC, che individuerà il titolare del potere disciplinare per le conseguenti iniziative di competenza.-*

* La norma vuole essere un deterrente all'abuso del ricorso ai probiviri in conseguenza dell'ampliamento delle possibilità di impugnazione di atti e provvedimenti degli organi istituzionali; può trovare applicazione solo quando il Collegio giudicante abbia potuto accertare concretamente la mala fede o la colpa grave.-

TITOLO III: Dell'esecuzione
Capo I: Del procedimento di ottemperanza

42. Esecuzione delle decisioni.-

1-Di ogni decisione definitiva il Collegio che l'ha pronunciata dà comunicazione all'organo che ha emesso l'atto o provvedimento impugnato affinché dia esecuzione alla decisione.-

2-Di ogni decisione in materia disciplinare che abbia comportato la radiazione o la sospensione dall'esercizio dei diritti del socio o l'interdizione a ricoprire cariche sociali, su segnalazione del Collegio che l'ha emessa, deve essere data notizia dall'organizzazione centrale ai soggetti e alle strutture interessati, inclusi il Comitato Elettorale centrale e gli eventuali comitati elettorali territoriali interessati, nel rispetto del documento programmatico e del regolamento CAI sulla tutela dei dati personali.-

3-Le decisioni in materia disciplinare di cui al comma precedente costituiscono condizione per la non eleggibilità alle cariche sociali e per la non attribuzione di incarichi.-

4-Di ogni decisione in materia elettorale il collegio che l'ha pronunciata deve dare immediata comunicazione al comitato elettorale competente e all'organo alla cui composizione era finalizzata la votazione i cui risultati sono stati impugnati.-

43 . Inosservanza delle decisioni definitive adottate dai Collegi dei probiviri.-

1-Qualora gli organi che hanno emesso un atto o provvedimento confermato o modificato dai Collegi dei probiviri rifiutino o non provvedano a dare esecuzione entro trenta giorni alle decisioni divenute definitive, la parte che vi abbia interesse ne dà comunicazione al PG, che attiva la procedura di ottemperanza ordinando all'organo inadempiente di dare esecuzione alla decisione entro il termine di trenta giorni.-

2-La mancata ottemperanza costituisce comportamento contrario ai principi ispiratori dell'associazione e inosservanza a decisioni legittimamente emesse dagli organi istituzionali competenti.-

TITOLO IV: Norme finali

44. Norme finali e transitorie.-

1-Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua adozione da parte del CC.-

2-Durante tale periodo di vacatio al regolamento verrà data pubblicità applicando per analogia il disposto dell'art. VIII.IV.1 del Regolamento Generale.-

3-A sensi dell'art. VIII.V.2 c. 1 del Regolamento Generale l'entrata in vigore del presente regolamento determina la contestuale abrogazione di tutte le norme preesistenti in materia disciplinare.-

4-Il presente regolamento non si applica ai procedimenti radicati prima della sua entrata in vigore; tuttavia può applicarsi a fatti precedenti a condizione che non siano già oggetto di procedimenti pendenti e che ne sussistano le condizioni di procedibilità.-

<<<>>>

Indice analitico per articoli

TITOLO I: Dei principi generali

Capo I. Delle norme generali.-

- 1 - Definizioni
- 2 - Ambito di applicazione
- 3 - Organi competenti
- 4 – Competenza territoriale
- 5 – Conflitti di competenza
- 6 – Astensione e ricusazione
- 7 – Difesa tecnica
- 8 – Atti dei procedimenti e modalità delle comunicazioni
- 9 – Computo dei termini
- 10 – Obbligatorietà della procedura interna
- 11 – Richiesta di conciliazione

Capo II: Del potere disciplinare.-

- 12 - Doveri dei soci
- 13 – Provvedimenti disciplinari nei confronti di soci per responsabilità individuali
- 14 - Provvedimenti disciplinari nei confronti di soci per responsabilità collegiali
- 15 - Provvedimenti disciplinari nei confronti di organi collegiali
- 16 - Provvedimenti disciplinari nei confronti di organi monocratici
- 17 – Provvedimenti disciplinari nei confronti delle sezioni
- 18 – Provvedimenti cautelari
- 19 – Ravvedimento attivo
- 20 – Iniziativa per l’attivazione dell’azione disciplinare.- Prescrizione
- 21 – Titolari del potere disciplinare

Capo III: Delle impugnazioni.-

- 22 – Atti e provvedimenti impugnabili
- 23 – Impugnazioni in materia elettorale

TITOLO II: Delle procedure.-

Capo I: Dell’esercizio del potere disciplinare.-

- 24 – Contestazione degli addebiti
- 25 - Indagine istruttoria
- 26 – Provvedimento
- 27 – Esercizio del potere disciplinare nei confronti di organi collegiali

Capo II: Del giudizio di primo grado.-

- 28 – Impugnazioni in generale
- 29 – Termini
- 30 – Ricorso
- 31 – Declaratoria delle cause di inammissibilità e di improcedibilità
- 32 – Atti preliminari all’udienza di discussione
- 33 – Controricorso
- 34 - Udienza di discussione.- Tentativo di conciliazione
- 35 – Chiusura della discussione.- Eventuali integrazioni istruttorie
- 36 – Decisione

Capo III: Del giudizio di secondo grado.-

37 – Attivazione del procedimento di secondo grado

38 – Ricorso in secondo grado

39 – Termini

Capo IV: Del procedimento di revisione.-

40 – Revisione in materia disciplinare

Capo V: Lite temeraria.-

41 – Lite temeraria

TITOLO III: Dell'esecuzione.-

Capo I: Del procedimento di ottemperanza.-

42 – Esecuzione delle decisioni

43 – Inosservanza delle decisioni definitive adottate dai Collegi dei probiviri.-

TITOLO IV: Norme finali

44 – Norme finali e transitorie.-